

MODULO H

La raccolta bancaria:
le principali operazioni
di provvista fondi

| | |
|-------------------|---|
| LEZIONE 90 | I depositi a risparmio liberi e vincolati pag. 60 |
| LEZIONE 91 | I conti correnti di corrispondenza: caratteri e tipologie pag. 66 |
| LEZIONE 92 | I conti correnti di corrispondenza: aspetti tecnico-operativi pag. 70 |

Aggiornamenti
ONLINE

Libretti di deposito al portatore

LEZ. 90 pag. 60

*Qui di seguito si segnala il limite di importo dei **libretti di deposito al portatore**.*

Per effetto del decreto legge 13 agosto 2011, n° 138, l'importo al di sotto del quale deve mantenersi il saldo dei *libretti di deposito al portatore* è stato portato da euro 5.000 a **euro 2.500**.

I libretti il cui saldo sia pari o superiore a euro 2.500 devono essere ricondotti entro i limiti di legge, oppure devono essere trasformati in libretti nominativi o estinti.

Trasferibilità degli assegni

LEZ. 91 pag. 68

*Qui di seguito si segnala il limite di importo per l'emissione di assegni **in forma libera**.*

Il decreto legge 13 agosto 2011, n° 138, prevede anche che gli assegni bancari, circolari e postali possono essere emessi "in forma libera", cioè senza la clausola "non trasferibile", purché il loro importo sia inferiore a **euro 2.500**.

Valute per l'accredito dei bonifici

LEZ. 92 pag. 73

Qui di seguito si segnalano le nuove valute per l'accredito dei bonifici.

A seguito del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n° 11, che ha recepito la direttiva europea sui sistemi di pagamento, risultano modificate le valute per l'accredito dei bonifici bancari, per i quali è previsto che la banca dell'ordinante accrediti il conto della banca del beneficiario *entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione dell'ordine* e che quest'ultima accrediti *nella stessa giornata* il conto del beneficiario.

Pertanto, il punto 8 della tabella di pag. 73 va così modificato:

8. BONIFICI A FAVORE DEL CORRENTISTA:

- disposti dallo stesso a favore proprio da altro c/c presso la medesima banca (giroconto)
- disposti da terzi senza predeterminazione della valuta
- disposti da terzi con valuta predeterminata

- valuta compensata
- stesso giorno dell'accredito
- la valuta fissata dall'ordinante

MODULO I

Le prestazioni di servizi
e l'operatività in titoli
e in cambi

LEZIONE 118

Le altre prestazioni
di servizi
pag. 208



Nuovi soggetti del sistema creditizio: gli "istituti di pagamento"

LEZ. 118 pagg. 208-211

Quanto segue riguarda una nuova categoria di soggetti del sistema creditizio, gli **istituti di pagamento**, e va a integrare il contenuto della lezione qui a fianco specificata.

Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n° 11, che ha recepito la direttiva 2007/64/CE, ha introdotto una nuova figura di soggetti che possono prestare servizi di pagamento nei confronti dei consumatori: si tratta degli "istituti di pagamento".

Gli **istituti di pagamento** sono imprese costituite da soggetti che già dispongono di una vasta rete di clienti (catene di supermercati, operatori di telefonia mobile, catene di distributori di carburanti, autogrill, ecc.), le quali sono *autorizzate dalla Banca d'Italia a prestare al pubblico servizi di pagamento*. Essi sono iscritti in un apposito **albo** tenuto dalla stessa Banca d'Italia, costantemente aggiornato e liberamente consultabile e accessibile anche attraverso internet.

Per ottenere l'**autorizzazione**, gli istituti di pagamento devono possedere particolari requisiti, i principali dei quali sono:

1. la *forma giuridica di società di capitali* con sede e direzione generale in Italia;
2. un *capitale versato non inferiore ai limiti stabiliti dalla Banca d'Italia* in relazione all'attività per la quale l'autorizzazione è richiesta;
3. la presentazione di un *programma circa l'attività iniziale e la struttura organizzativa* con la quale si intende svolgerla;
4. il possesso di requisiti di *onorabilità* e di *professionalità* da parte dei soci con partecipazioni "qualificate" e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

Come **attività principali**, gli istituti di pagamento possono *prestare servizi di pagamento* e detenere i fondi della clientela in appositi **conti di pagamento**, utilizzati esclusivamente per tali servizi e che non fruttano interessi.

Essi possono anche svolgere **attività accessorie**, quali:

- servizi operativi e servizi accessori, a essi strettamente connessi (garanzia dei pagamenti, servizi di cambio, attività di custodia, registrazione e trattamento di dati, ecc.);
- gestione di sistemi di pagamento;
- concessione di finanziamenti di breve durata, strettamente collegati ai servizi di pagamento prestati e senza utilizzare fondi ricevuti o detenuti per l'esecuzione di operazioni di pagamento.



Gli istituti di pagamento *non possono svolgere attività di **raccolta del risparmio***, che è riservata alle banche, ma possono esercitare attività imprenditoriali diverse dalla prestazione di servizi di pagamento.

L'attività di questi istituti si basa sui già citati **conti di pagamento** che possono essere alimentati con denaro contante, con trasferimenti di denaro da conti correnti o carte di credito, con accrediti di stipendi, ecc.

Con i fondi disponibili su tali conti si possono poi pagare rifornimenti di carburante, spese nei supermercati, parcheggi, utenze, spettacoli ed eseguire altri micropagamenti, utilizzando carte prepagate, carte di credito o di debito o semplicemente mediante un collegamento diretto tramite il *wireless* del cellulare.

MODULO N

Le aziende di erogazione
e il settore non profit

LEZIONE 144

Gli strumenti della
programmazione
economico-finanziaria
pag. 308



Gli strumenti della programmazione economico-finanziaria

LEZ. 144 pagg. 308-309

Il testo che segue va a sostituire integralmente la lezione qui a fianco indicata.


L'attività amministrativa dello Stato va inserita in un quadro di **programmazione**, caratterizzato dalla necessità di *rispettare i vincoli di bilancio* derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e di *coinvolgere gli enti locali* nell'elaborazione e nel perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

L'adozione a livello europeo di nuove regole di coordinamento delle politiche economiche dei vari Stati membri ha condotto all'approvazione della legge 7 aprile 2011, n° 39, la quale ha notevolmente modificato la **legge di contabilità e finanza pubblica** (legge n° 196/2009), innovando in particolare i tempi e gli strumenti della *programmazione finanziaria e di bilancio*.

Gli strumenti della programmazione finanziaria indicati dalla nuova legge sono i seguenti:

- il *Documento di economia e finanza* (DEF);
- la *Relazione generale sulla situazione economica del Paese*;
- la *Nota di aggiornamento del DEF*;
- il *disegno di legge di stabilità*;
- il *disegno di legge del bilancio dello Stato*;
- il *disegno di legge di assestamento*;
- eventuali *disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica*.

Strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio

**1. Il Documento di economia e finanza (DEF)**

È il documento che sta alla base del processo di programmazione economico-finanziaria. Esso si compone di **tre sezioni**, denominate rispettivamente:

- *Programma di stabilità;*
- *Analisi e tendenze della finanza pubblica;*
- *Programma nazionale di riforma.*

Il **Programma di stabilità** contiene, tra gli altri elementi e informazioni:

- gli *obiettivi di politica economica* e il quadro delle *previsioni economiche e di finanza pubblica* almeno per il **triennio successivo**, nonché gli obiettivi, differenziati in relazione ai vari sottosettori delle amministrazioni pubbliche, distinguendo tra amministrazioni centrali, amministrazioni locali ed enti di previdenza e di assistenza sociale;
- l'indicazione dell'*evoluzione economico-finanziaria internazionale*;
- gli obiettivi programmatici, indicati in rapporto al PIL, per l'*indebitamento netto*, per il *saldo di cassa* e per il *debito delle amministrazioni pubbliche*;
- l'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui sopra.

La sezione **Analisi e tendenze della finanza pubblica** contiene, tra l'altro:

- l'analisi del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche relativi all'anno precedente e degli scostamenti rispetto agli obiettivi programmatici indicati nel DEF e nella relativa Nota di aggiornamento;
- le previsioni tendenziali a legislazione vigente dei *flussi di entrata e di uscita* dei vari sottosettori delle amministrazioni pubbliche nonché del saldo di cassa delle medesime; vanno inoltre fornite le previsioni relative al *debito* delle amministrazioni pubbliche e alla *pressione fiscale* complessiva;
- le previsioni tendenziali del *saldo di cassa del settore statale* e le indicazioni relative alla sua copertura.

Il **Programma nazionale di riforma** contiene, in linea con quanto previsto dai regolamenti dell'Unione europea, lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con l'indicazione di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni, le principali riforme



da attuare e la loro compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nel Programma di stabilità, nonché i prevedibili effetti delle suddette riforme sulla crescita economica, sulla competitività del sistema economico e sull'occupazione.

In allegato al DEF sono indicati gli eventuali **disegni di legge collegati** alla manovra di finanza pubblica, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi programmatici.

2. La legge di stabilità

Questo documento, che insieme con la *legge di bilancio* concorre a formare la cosiddetta **manovra triennale di finanza pubblica**, contiene le misure qualitative e quantitative che sono necessarie per realizzare gli obiettivi programmatici indicati nel DEF.

La **legge di stabilità** contiene esclusivamente norme rivolte a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio cui si riferisce il bilancio pluriennale. Fra l'altro, essa indica:

- il livello massimo del *ricorso al mercato finanziario* e del *saldo netto da finanziare* per ciascuno degli anni considerati;
- le variazioni delle aliquote, delle detrazioni, degli scaglioni, ecc. relative a imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore;
- gli importi dei *fondi speciali*;
- l'importo complessivo massimo destinato al *rinnovo dei contratti del pubblico impiego*.

La legge di stabilità non può contenere "deleghe" legislative, né interventi di natura localistica o microsettoriale, come accadeva, invece, con la vecchia "legge finanziaria". Ne risulta un provvedimento meno farraginoso, con una sessione di bilancio più snella in quanto le misure di sviluppo, e cioè la manovra vera e propria, sono demandate ai provvedimenti "collegati" che il Governo deve presentare alle Camere entro gennaio.

Apportando al *disegno di legge del bilancio a legislazione vigente* predisposto dal Ministro dell'Economia e delle finanze le variazioni alle previsioni determinate dalla *legge di stabilità*, viene formata la **legge di bilancio** da sottoporre all'approvazione del Parlamento.

3. Il bilancio pluriennale di previsione

Questo bilancio copre un *periodo di tre anni* ed è redatto per *missioni e programmi*, in termini di *competenza* e di *cassa*. Esso è *aggiornato annualmente* ed espone separatamente:

- l'andamento delle entrate e delle spese previste in base alla legislazione vigente (è il *Bilancio pluriennale a legislazione vigente*);
- la previsione sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli interventi programmati nel DEF (è il *Bilancio pluriennale programmatico*).

Il bilancio pluriennale è integrato in base agli effetti della *legge di stabilità*. Esso *non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate né a eseguire le spese che vi sono previste*.

La legge n° 196/2009 detta anche norme rivolte a garantire il **coordinamento** della finanza pubblica degli enti territoriali. È infatti previsto che le Regioni, le Province autonome e gli enti locali determinino gli obiettivi dei propri *bilanci annuali e pluriennali* in coerenza con gli obiettivi programmatici risultanti dal Documento di economia e finanza.

Gli enti locali sono anche coinvolti nella procedura di elaborazione della manovra di finanza pubblica e nella formulazione dei relativi obiettivi programmatici, attraverso un'apposita "Conferenza" cui partecipano i vari livelli istituzionali di governo.

La legge di bilancio deve essere approvata entro il 31 dicembre; in mancanza, il Parlamento delibera l'**esercizio provvisorio** per un periodo che non può superare



i *quattro mesi*, durante il quale la gestione del bilancio è consentita per tanti *dodicesimi* quanti sono i mesi concessi (il limite non vale per le spese obbligatorie e per quelle non frazionabili in dodicesimi).